

Prestiti e obbligazioni (lending e debt):

Scenario	Prestatore	Mutuatario	Legge	Categoria di reddito	Regime fiscale applicabile	Ritenute fiscali
	Persona fisica (Francia)	Società a responsabilità limitata (Francia)	<p>Articolo 125 A del Codice Tributario Francese ("FTC")</p> <p>Articolo 1678 quater del Codice tributario</p>	Interessi	<p>Tassazione a livello del beneficiario degli interessi, ad esempio la persona fisica, all'aliquota fissa del 12,8% più il 17,2% di contributo sociale, oppure, a scelta, tassazione all'aliquota del reddito globale applicabile.</p> <p>Si noti che in questo caso, l'FTC prevede l'applicazione di un prelievo fiscale non definitivo ("PFNL") all'aliquota del 12,8% su alcuni redditi percepiti da persone fisiche francesi residenti, compresi gli interessi. Tale prelievo fiscale non è "definitivo" in quanto costituisce solo un pagamento anticipato dell'imposta dovuta dal contribuente. Tale pagamento anticipato viene preso in considerazione in una seconda fase nel calcolo dell'importo globale dell'imposta sul reddito dovuta dal contribuente in relazione all'anno fiscale del pagamento.</p>	<p>Il prelievo del PFNL è obbligatorio per un istituto pagatore francese. Tuttavia, se una società non francese agisce come agente pagatore, il prelievo del PFNL può essere effettuato direttamente dal residente fiscale francese, in qualità di contribuente, oppure dall'agente pagatore, a condizione che quest'ultimo sia situato in un Paese SEE. A tal fine, l'agente pagatore deve essere munito di una procura rilasciata dal contribuente francese.</p> <p>Il PFNL viene versato all'AFC entro i primi 15 giorni del mese successivo al pagamento del reddito.</p> <p>Quando l'agente pagatore non è situato in Francia, il PFNL applicabile agli interessi viene pagato insieme al deposito del modulo n. 2278-SD, redatto dall'agente pagatore per conto del residente fiscale francese.</p> <p>Si noti che l'agente pagatore può scegliere di stipulare con l'AFC un accordo per la presentazione di un unico modulo n. 2278-SD e non presentare un modulo per ogni residente fiscale francese che riceve un pagamento. Questo accordo stabilisce i requisiti per la presentazione del PFNL e le condizioni di pagamento se realizzato da un agente pagatore che beneficia delle autorizzazioni concesse dai beneficiari. L'AFC ha pubblicato un modello di tale accordo nelle sue linee guida amministrative.</p>
	Società a responsabilità limitata (Francia)		Articolo 209 della FTC	Interessi	Tassazione a livello di società francese, soggetta all'imposta sul reddito corporativo all'aliquota standard del 25% (25,83% con la sovrattassa).	Non si applica la WHT per i pagamenti nazionali.
	Persona fisica (Francia)	Società a responsabilità limitata (Italia)	<p>Articolo 125 A del Codice fiscale francese</p> <p>Articolo 1678 quater del CFT.</p>	Interessi	<p>Si rimanda ai commenti precedenti applicabili alle persone fisiche.</p> <p>Se gli interessi attivi sono stati assoggettati a una WHT italiana, la convenzione contro le doppie imposizioni tra Francia e Italia prevede l'applicazione di un credito d'imposta pari all'importo italiano dell'imposta (articolo 24 della convenzione fiscale).</p>	Si rimanda ai commenti precedenti applicabili alle persone fisiche.
	Società a responsabilità limitata (Francia)		Articolo 209 della FTC	Interessi	<p>Tassazione a livello di società francese, soggetta all'imposta sul reddito corporativo all'aliquota ordinaria del 25% (25,83% con la sovrattassa).</p> <p>Se il reddito da interessi è stato assoggettato a una WHT italiana, la convenzione contro le doppie imposizioni tra Francia e Italia prevede l'applicazione di un credito d'imposta pari all'importo italiano dell'imposta (articolo 24 della convenzione fiscale).</p>	Nessun aspetto fiscale francese.
	Persona fisica (Francia)	Società a responsabilità limitata (Spagna)	<p>Articolo 125 A del Codice fiscale francese</p> <p>Articolo 1678 quater del CFT.</p>	Interessi	<p>Si rimanda ai commenti precedenti applicabili alle persone fisiche.</p> <p>Se il reddito da interessi è stato assoggettato alla WHT spagnola, la convenzione contro le doppie imposizioni tra Francia e Spagna prevede l'applicazione di un credito d'imposta pari all'importo spagnolo dell'imposta (articolo 24 della convenzione fiscale).</p>	Si rimanda ai commenti precedenti applicabili alle persone fisiche.
	Società a responsabilità limitata (Francia)		Articolo 209 della FTC	Interessi	<p>Tassazione a livello di società francese, soggetta all'imposta sul reddito corporativo all'aliquota standard del 25% (25,83% con la sovrattassa).</p> <p>Se il reddito da interessi è stato assoggettato alla WHT spagnola, la convenzione contro le doppie imposizioni tra Francia e Spagna prevede l'applicazione di un credito d'imposta pari all'importo spagnolo dell'imposta (articolo 24 della convenzione fiscale).</p>	Nessun aspetto fiscale francese.

Proventi periodici da prestiti peer-to-peer (interessi)

<p>Persona fisica (Spagna)</p>	<p>Società a responsabilità limitata (Spagna)</p>	<p>1) Legge 35/2006, 28 novembre (Legge PIT). 2) Decreto reale 439/2007, 30 marzo (Regolamento PIT).</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 25.2 della Legge PIT, gli interessi ottenuti dal crowdlending sono considerati redditi mobili.</p>	<p>Gli interessi ottenuti dal crowdlending devono essere incorporati nella base PIT corrispondente all'anno fiscale in cui tali interessi diventano esigibili. Gli interessi sono tassati alle seguenti aliquote:</p> <table border="1" data-bbox="974 319 1187 414"> <thead> <tr> <th>Income ranges</th> <th>Rate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR 0 - EUR 6,000</td> <td>19%</td> </tr> <tr> <td>EUR 6,001 - EUR 50,000</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>EUR 50,001 - EUR 200,000</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td>EUR 200,001 - EUR 300,000</td> <td>27%</td> </tr> <tr> <td>EUR 300,001 - onwards</td> <td>28%</td> </tr> </tbody> </table>	Income ranges	Rate	EUR 0 - EUR 6,000	19%	EUR 6,001 - EUR 50,000	21%	EUR 50,001 - EUR 200,000	23%	EUR 200,001 - EUR 300,000	27%	EUR 300,001 - onwards	28%	<p>In conformità al Regolamento PIT, gli interessi di crowdlending pagati da società spagnole a contribuenti PIT sono soggetti a ritenuta alla fonte. L'aliquota della ritenuta alla fonte applicabile è del 19%.</p> <p>In questo caso, il mutuatario sarebbe obbligato a praticare la ritenuta d'acconto.</p> <p>Sulla base di quanto sopra, il mutuatario deve presentare i relativi moduli 123 (su base trimestrale o mensile, a seconda dell'importo del fatturato) e 193 (modulo informativo annuale).</p>
Income ranges	Rate																
EUR 0 - EUR 6,000	19%																
EUR 6,001 - EUR 50,000	21%																
EUR 50,001 - EUR 200,000	23%																
EUR 200,001 - EUR 300,000	27%																
EUR 300,001 - onwards	28%																
<p>Società a responsabilità limitata (Spagna)</p>	<p>Società a responsabilità limitata (Spagna)</p>	<p>1) Legge 27/2014, 27 novembre (Legge sul CIT). 2) Decreto reale 634/2015, 10 luglio (Regolamento CIT).</p>	<p>Gli interessi ottenuti dal crowdlending sono incorporati nella base del CIT. L'interesse è considerato un reddito finanziario.</p>	<p>Gli interessi ottenuti dal crowdlending devono essere incorporati nella base CIT corrispondente all'anno fiscale in cui il reddito viene registrato nel conto economico.</p> <p>Come regola generale, l'aliquota CIT è del 25%. Tuttavia, si noti che potrebbero essere applicate aliquote diverse a seconda delle circostanze specifiche (ad esempio, l'aliquota CIT applicabile agli istituti di credito è del 30%).</p>	<p>In conformità al Regolamento CIT, la regola generale è che gli interessi pagati dalle società spagnole ai contribuenti CIT sono soggetti a ritenuta d'acconto. La ritenuta d'acconto applicabile è del 19%. Tuttavia, si noti che potrebbero essere applicate diverse eccezioni (ad esempio, gli interessi ricevuti dagli istituti di credito spagnoli sono esenti dalla ritenuta alla fonte).</p> <p>In questo caso, il mutuatario sarebbe obbligato a praticare la ritenuta d'acconto.</p> <p>Sulla base di quanto sopra, il mutuatario deve presentare i relativi moduli 123 (su base trimestrale o mensile, a seconda dell'importo del fatturato) e 193 (modulo informativo annuale).</p>												
<p>Persona fisica (Spagna)</p>	<p>Società a responsabilità limitata (Italia)</p>	<p>1) Legge 35/2006, 28 novembre (Legge PIT). 2) Decreto reale 439/2007, 30 marzo (Regolamento PIT).</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 25.2 della Legge PIT, gli interessi ottenuti dal crowdlending sono considerati redditi mobili.</p>	<p>Gli interessi ottenuti dal crowdlending devono essere incorporati nella base PIT corrispondente all'anno fiscale in cui tali interessi diventano esigibili.</p> <p>Gli interessi sono tassati alle seguenti aliquote:</p> <table border="1" data-bbox="974 805 1187 901"> <thead> <tr> <th>Income ranges</th> <th>Rate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR 0 - EUR 6,000</td> <td>19%</td> </tr> <tr> <td>EUR 6,001 - EUR 50,000</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>EUR 50,001 - EUR 200,000</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td>EUR 200,001 - EUR 300,000</td> <td>27%</td> </tr> <tr> <td>EUR 300,001 - onwards</td> <td>28%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nel caso in cui gli interessi siano anche imponibili alla fonte (in questo caso, in Italia), il contribuente spagnolo può applicare una deduzione per evitare la doppia imposizione internazionale. Tale deduzione sarebbe pari al minore dei due importi seguenti: (i) l'imposta effettiva pagata all'estero; oppure (ii) l'aliquota media effettiva applicata alla base imponibile in Italia.</p>	Income ranges	Rate	EUR 0 - EUR 6,000	19%	EUR 6,001 - EUR 50,000	21%	EUR 50,001 - EUR 200,000	23%	EUR 200,001 - EUR 300,000	27%	EUR 300,001 - onwards	28%	<p>Poiché il mutuatario è fiscalmente non residente in Spagna, gli interessi pagati sono di fonte italiana. Di conseguenza, gli interessi non sono soggetti a ritenuta alla fonte in Spagna.</p>
Income ranges	Rate																
EUR 0 - EUR 6,000	19%																
EUR 6,001 - EUR 50,000	21%																
EUR 50,001 - EUR 200,000	23%																
EUR 200,001 - EUR 300,000	27%																
EUR 300,001 - onwards	28%																
<p>Società a responsabilità limitata (Spagna)</p>	<p>Società a responsabilità limitata (Italia)</p>	<p>1) Legge 27/2014, 27 novembre (Legge sul CIT). 2) Decreto reale 634/2015, 10 luglio (Regolamento CIT).</p>	<p>Gli interessi ottenuti dal crowdlending sono incorporati nella base del CIT. L'interesse è considerato un reddito finanziario.</p>	<p>Gli interessi ottenuti dal crowdlending devono essere incorporati nella base CIT corrispondente all'anno fiscale in cui il reddito viene registrato nel conto economico.</p> <p>Come regola generale, l'aliquota CIT è del 25%. Tuttavia, si noti che potrebbero essere applicate aliquote diverse a seconda delle circostanze specifiche (ad esempio, l'aliquota CIT applicabile agli istituti di credito è del 30%).</p> <p>Nel caso in cui gli interessi siano anche imponibili alla fonte (in questo caso, in Italia), il contribuente spagnolo può applicare una deduzione per evitare la doppia imposizione internazionale. Tale deduzione sarebbe il minore dei due importi seguenti: (i) l'imposta effettiva pagata all'estero; o (ii) l'imposta che avrebbe dovuto pagare in Spagna se il reddito fosse stato ottenuto in Spagna.</p>	<p>Poiché il mutuatario è fiscalmente non residente in Spagna, gli interessi pagati sono di fonte italiana. Di conseguenza, gli interessi non sono soggetti a ritenuta alla fonte in Spagna.</p>												

<p>Persona fisica (Spagna)</p>	<p>Società a responsabilità limitata (Francia)</p>	<p>1) Legge 35/2006, 28 novembre (Legge PIT). 2) Decreto reale 439/2007, 30 marzo (Regolamento PIT).</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 25.2 della Legge PIT, gli interessi ottenuti dal crowdlending sono considerati redditi mobili.</p>	<p>Gli interessi ottenuti dal crowdlending devono essere incorporati nella base PIT corrispondente all'anno fiscale in cui tali interessi diventano esigibili.</p> <p>Gli interessi sono tassati alle seguenti aliquote:</p> <table border="1" data-bbox="976 264 1189 357"> <thead> <tr> <th>Income ranges</th> <th>Rate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR 0 - EUR 6,000</td> <td>19%</td> </tr> <tr> <td>EUR 6,001 - EUR 50,000</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>EUR 50,001 - EUR 200,000</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td>EUR 200,001 - EUR 300,000</td> <td>27%</td> </tr> <tr> <td>EUR 300,001 - onwards</td> <td>28%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nel caso in cui gli interessi siano anche imponibili alla fonte (in questo caso, in Francia), il contribuente spagnolo può applicare una deduzione per evitare la doppia imposizione internazionale. Tale deduzione sarebbe pari al minore dei due importi seguenti: (i) l'imposta effettiva pagata all'estero; oppure (ii) l'aliquota media effettiva applicata alla base imponibile in Francia.</p>	Income ranges	Rate	EUR 0 - EUR 6,000	19%	EUR 6,001 - EUR 50,000	21%	EUR 50,001 - EUR 200,000	23%	EUR 200,001 - EUR 300,000	27%	EUR 300,001 - onwards	28%	<p>Poiché il mutuatario è fiscalmente non residente in Spagna, gli interessi pagati sono di fonte francese. Di conseguenza, gli interessi non sono soggetti a ritenuta alla fonte in Spagna.</p>
Income ranges	Rate																
EUR 0 - EUR 6,000	19%																
EUR 6,001 - EUR 50,000	21%																
EUR 50,001 - EUR 200,000	23%																
EUR 200,001 - EUR 300,000	27%																
EUR 300,001 - onwards	28%																
<p>Società a responsabilità limitata (Spagna)</p>		<p>1) Legge 27/2014, 27 novembre (Legge sul CIT). 2) Decreto reale 634/2015, 10 luglio (Regolamento CIT).</p>	<p>Gli interessi ottenuti dal crowdlending sono incorporati nella base del CIT. L'interesse è considerato un reddito finanziario.</p>	<p>Gli interessi ottenuti dal crowdlending devono essere incorporati nella base CIT corrispondente all'anno fiscale in cui il reddito viene registrato nel conto economico.</p> <p>Come regola generale, l'aliquota CIT è del 25%. Tuttavia, si noti che potrebbero essere applicate aliquote diverse a seconda delle circostanze specifiche (ad esempio, l'aliquota CIT applicabile agli istituti di credito è del 30%).</p> <p>Nel caso in cui gli interessi siano anche imponibili alla fonte (in questo caso, in Francia), il contribuente spagnolo può applicare una deduzione per evitare la doppia imposizione internazionale. Tale deduzione sarebbe il minore dei due importi seguenti: (i) l'imposta effettiva pagata all'estero; o (ii) l'imposta che avrebbe dovuto pagare in Spagna se il reddito fosse stato ottenuto in Spagna.</p>	<p>Poiché il mutuatario è fiscalmente non residente in Spagna, gli interessi pagati sono di fonte francese. Di conseguenza, gli interessi non sono soggetti a ritenuta alla fonte in Spagna.</p>												
<p>Persona fisica non imprenditore (Italia)</p>	<p>Società di capitali UE (Spagna/Francia)</p>	<p>Art 44-45 TUIR</p>	<p>Reddito di capitale</p>	<p>I redditi derivanti da operazioni di lending crowdfunding, per i quali non sono integrati i requisiti richiesti dalla norma per poter applicare il regime fiscale previsto dall'art. 1, commi 43 e 44, L. n. 205/2017, sono considerati quali proventi derivanti da rapporti di mutuo ex art. 44, comma 1, lettera a), del Tuir (secondo cui sono redditi di capitale «gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti»).</p> <p>I redditi concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF.</p>	<p>Poiché nel caso di specie: i) l'art. 26, comma 5, D.P.R. n. 600/1973 richiede che la ritenuta sia applicata da uno dei soggetti di cui all'art. 23 del medesimo decreto (c.d. sostituti d'imposta italiani) che corrisponde il reddito, ii) è prassi costante dell'Agenzia delle Entrate l'interpretazione secondo cui il riferimento ai soggetti di cui all'art. 23 D.P.R. n. 600/1973 debba riferirsi ai soli soggetti residenti, iii) il reddito è corrisposto da un soggetto non residente (i.e. il debitore/finanziato è una società non residente) ne deriva che i proventi percepiti dall'investimento in lending crowdfunding concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF senza applicazione a monte di una ritenuta (nemmeno a titolo d'acconto).</p>												
<p>Società di capitali (Italia)</p>		<p>Art 83 TUIR</p>	<p>Reddito di impresa</p>	<p>I redditi derivanti da operazioni di lending crowdfunding sono tassati nell'ambito del reddito d'impresa.</p>	<p>I redditi sono tassati direttamente dal contribuente ai fini IRES, senza alcuna applicazione di ritenuta né a titolo d'acconto né a titolo d'imposta.</p>												
<p>Persona fisica non imprenditore (Italia)</p>	<p>Società di capitali italiana</p>	<p>Art. 44-45 TUIR; Art. 26, comma 5, D.P.R. n. 600/1973.</p>	<p>Reddito di capitale</p>	<p>I redditi derivanti da operazioni di lending crowdfunding, per i quali non sono integrati i requisiti richiesti dalla norma per poter applicare il regime fiscale previsto dall'art. 1, commi 43 e 44, L. n. 205/2017, sono considerati quali proventi derivanti da rapporti di mutuo ex art. 44, comma 1, lettera a), del Tuir (secondo cui sono redditi di capitale «gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti»).</p> <p>Pertanto, trova applicazione la ritenuta a titolo d'acconto, nella misura del 26% di cui all'art. 26, comma 5, DPR n. 600/73.</p>	<p>La ritenuta a titolo d'acconto viene operata dal soggetto che corrisponde il reddito. Detto soggetto, in qualità di sostituto di imposta ha l'obbligo di rilasciare apposita certificazione all'investitore persona fisica attestante l'ammontare dei proventi oggetto di pagamento e la relativa ritenuta operata. Di contro, l'investitore persona fisica ha l'obbligo di indicare i proventi percepiti dall'investimento in lending crowdfunding nella propria dichiarazione dei redditi con possibilità di scomputo, dall'imposta dovuta, dell'ammontare delle ritenute subite.</p>												

	Società di capitali (Italia)		Art 83 TUIR	Reddito di impresa	I redditi derivanti da operazioni di lending crowdfunding sono tassati nell'ambito del reddito d'impresa	I redditi sono tassati direttamente dal contribuente ai fini IRES, senza alcuna applicazione di ritenuta né a titolo d'acconto né a titolo d'imposta.
Proventi periodici derivanti da mini-bond soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. N. 239/96 (Minibond in Italia)	Persona fisica non imprenditore (Italia)	Società italiana	Art. 44-45 TUIR Art. 32, comma 9, D.L. n. 83/2012 Art. 1-2 D.lgs. n. 239/1996	Reddito di capitale	I proventi periodici derivanti da minibond emessi da società di capitali italiane e percepiti da investitori persone fisiche, non esercenti attività d'impresa, sono soggetti a tassazione tramite imposta sostitutiva pari al 26%.	L'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario finanziario che comunque interviene nella riscossione. E' cura dell'intermediario, in qualità di sostituto d'imposta, dichiarare l'ammontare di imposte sostitutive applicate e versate tramite il proprio Modello 770. Nessun obbligo di dichiarazione è previsto in capo all'investitore persona fisica. (1)
		Società UE (Spagna/Francia)	Art. 18-44-45 TUIR; Art. 1-2 D.lgs. n. 239/1996	Reddito di capitale	Qualora vi sia l'intervento nella riscossione di un intermediario finanziario, i proventi distribuiti da emittenti esteri ad investitori persone fisiche, non esercenti attività d'impresa, sono soggetti a tassazione tramite imposta sostitutiva pari al 26%. Nel caso in cui non vi sia un intermediario italiano che interviene nella riscossione, i proventi sono tassati, tramite imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 18 TUIR, direttamente dal contribuente. In questo caso, il contribuente avrà (salvo eccezioni) l'obbligo di compilazione del quadro RW e di pagamento dell'IVAFE.	L'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario italiano che interviene nella riscossione. In questo caso l'ammontare dell'imposta sostitutiva applicata e versata è dichiarata dal sostituto d'imposta tramite il Modello 770. Nessun obbligo di dichiarazione è previsto in capo all'investitore persona fisica. Nel caso in cui non vi sia un intermediario italiano che interviene nella riscossione, i proventi sono tassati, tramite imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 18 TUIR, direttamente dal contribuente tramite la propria dichiarazione dei redditi. Il contribuente avrà inoltre (salvo eccezioni) l'obbligo di compilazione del quadro RW e di pagamento dell'IVAFE.
	Società di capitali (Italia)	Società italiana Società UE (Spagna/Francia)	Art 83 TUIR	Reddito di impresa	I redditi derivanti da minibond sono tassati nell'ambito del reddito d'impresa	I redditi sono tassati direttamente dal contribuente ai fini IRES, senza alcuna applicazione di ritenuta né a titolo d'acconto né a titolo d'imposta.

Investimenti in equity:

Scenario	Investitore	Offerente	Legge	Categoria di reddito	Regime fiscale applicabile	Ritenute fiscali
Distribuzione dividendi	Persona fisica non imprenditore	Società di capitali italiana	Azioni o quote di società non soggetti a regime di dematerializzazione e non accentrate presso la Monte Titoli SpA Art. 44-45 DPR n. 917/1986 (TUIR) Art. 27 D.P.R. n. 600/1973	Reddito di capitale	I dividendi distribuiti da società di capitali italiane ad investitori persone fisiche residenti, non esercenti attività d'impresa, sono soggetti a tassazione tramite ritenuta a titolo d'imposta in misura pari al 26%, a prescindere che siano titolari di una partecipazione qualificata o non qualificata nell'emittente (1) . La ritenuta è applicata direttamente dall'emittente al momento della distribuzione dei dividendi.	La ritenuta è applicata direttamente dall'emittente al momento della distribuzione dei dividendi. Le ritenute applicate e versate sono dichiarate dal sostituto d'imposta tramite il Modello 770. Nessun obbligo di dichiarazione è previsto in capo all'investitore persona fisica.
	Persona fisica non imprenditore		Azioni oggetto di dematerializzazione ed accentrate presso la Monte Titoli SpA Art. 44-45 DPR n. 917/1986 (TUIR) Art. 27-ter D.P.R. n. 600/1973		I dividendi sono soggetti per il 100% del loro importo ad imposta sostitutiva del 26% ex art. 27-ter, DPR n. 600/1973. L'intermediario tenuto all'applicazione dell'imposta sostitutiva e ai conseguenti adempimenti è quello che integri congiuntamente le seguenti condizioni (in tal senso Ris. ADE n. 16/E 2015 e Ris. ADE n. 69/E 2001): i) intermediario presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati (i.e. soggetto abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti ex art. 79-quater TUF [abrogato dal D.Lgs. n. 176/2016]); ii) intermediario che aderisce (direttamente o indirettamente, per il tramite di altro intermediario) a Monte Titoli.	L'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario depositario che aderisce direttamente o indirettamente al sistema di gestione accentrata. L'imposta sostitutiva è applicata per il tramite del c.d. "conto-unico" di cui al D.lgs. n. 239/1996. L'ammontare di imposta sostitutiva applicata e versata è indicata dal sostituto d'imposta tramite il Modello 770. Nessun obbligo di dichiarazione è previsto in capo all'investitore persona fisica.
	Società di capitali italiane		Art 89 TUIR	Reddito di impresa	I dividendi concorrono alla formazione della base imponibile IRES nella misura del 5% (salvo eccezioni).	I dividendi sono corrisposti al lordo. Non trova applicazione né la ritenuta a titolo d'imposta né a titolo d'acconto. Sono presenti obblighi di certificazione (CUPE) e dichiarazione nel Modello 770 in capo al soggetto che sarebbe tenuto alla tassazione ove applicabile (emittente o banca depositaria a seconda della tipologia di azione).

	<p>Persona fisica non imprenditore</p>	<p>Società di capitali UE (Spagna/Francia)</p>	<p>Art. 18-44-45 TUIR; Art. 27 D.P.R. n. 600/1973</p>	<p>Reddito di capitale</p>	<p>Qualora vi sia l'intervento di un sostituto d'imposta, i dividendi distribuiti da società estere ad investitori persone fisiche residenti, non esercenti attività d'impresa, sono soggetti a tassazione tramite ritenuta a titolo d'imposta in misura pari al 26%, a prescindere che siano titolari di una partecipazione qualificata o non qualificata nell'emittente. La ritenuta è applicata dall'intermediario che interviene nella riscossione sul c.d. "netto frontiera", vale a dire sull'ammontare del dividendo estero al netto dell'eventuale ritenuta subita nello Stato di residenza dell'emittente (2). Nel caso in cui non vi sia un intermediario italiano che interviene nella riscossione, i dividendi sono tassati, tramite imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 18 TUIR, direttamente dal contribuente. In questo caso, il contribuente avrà (salvo eccezioni) l'obbligo di compilazione del quadro RW e di pagamento dell'IVA FE.</p>	<p>La ritenuta a titolo d'imposta è applicata dall'intermediario italiano che interviene nella riscossione (ove presente). In questo caso le ritenute operate e versate sono dichiarate dal sostituto d'imposta tramite il Modello 770. Nel caso in cui non vi sia un intermediario italiano che interviene nella riscossione, i dividendi sono tassati, tramite imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 18 TUIR, direttamente dal contribuente tramite la propria dichiarazione dei redditi. Il contribuente avrà inoltre (salvo eccezioni) l'obbligo di compilazione del quadro RW e di pagamento dell'IVA FE.</p>
	<p>Società di capitali italiane</p>		<p>Art 89 TUIR</p>	<p>Reddito di impresa</p>	<p>I dividendi concorrono alla formazione della base imponibile IRES nella misura del 5% (salvo eccezioni).</p>	<p>I dividendi sono corrisposti al lordo. Non trova applicazione né la ritenuta a titolo d'imposta né a titolo d'acconto. Sono presenti obblighi di certificazione (CUPE) e dichiarazione nel Modello 770 in capo al soggetto che sarebbe tenuto alla tassazione ove applicabile (eventuale intermediario italiano che interviene nella riscossione, ove presente).</p>
<p>Distribuzione riserve di capitale</p>	<p>Persona fisica non imprenditore</p>	<p>Società di capitali italiana</p>	<p>Art. 47, comma 1 e 5, TUIR Art. 27, comma 1-bis, D.P.R. n. 600/1973 Art. 27-ter D.P.R. n. 600/1973</p>	<p>La distribuzione di riserve di capitale, qualificate fiscalmente come tali non comporta l'emersione di reddito imponibile. Tuttavia, si configura reddito di capitale qualora: i) trovi applicazione la presunzione di prioritaria distribuzione di utili di cui all'art. 47, comma 1, TUIR; oppure ii) l'ammontare delle riserve di capitale distribuite è superiore al valore fiscale della partecipazione detenuta dall'investitore. In questo caso il reddito di capitale è pari all'eccedenza della distribuzione rispetto al valore fiscale della partecipazione.</p>	<p>In linea generale la distribuzione di riserve di capitale non comporta l'emersione di base imponibile, in quanto, come previsto dall'art. 47, comma 5, TUIR, la distribuzione comporta la riduzione del valore fiscale della partecipazione. Tale regola generale trova però alcune eccezioni: i) qualora l'emittente presenti utili o riserve di utili disponibili, si considerano prioritariamente distribuiti, ai fini fiscali, tali utili, a prescindere da quanto previsto dalla delibera assembleare (ossia anche qualora la stessa abbia previsto la distribuzione di riserve di capitale) ai sensi dell'art. 47, comma 1, TUIR; (3) ii) qualora l'ammontare delle riserve di capitale oggetto di distribuzione sia superiore al valore fiscale della partecipazione, l'eccedenza costituisce utile per l'investitore persona fisica (c.d. "sotto-zero"). (4) In entrambi i casi sopra ricordati, l'utile è considerato reddito di capitale.</p>	<p>Gli obblighi di sostituzione d'imposta sorgono qualora si verificano le eccezioni rappresentate ossia: i) applicazione del principio di prioritaria distribuzione di utili di cui all'art. 47, comma 1, TUIR; (5) oppure ii) distribuzione di riserve di capitali in misura eccedente rispetto al valore fiscale della partecipazione - c.d. "sotto-zero". In entrambi i casi trova applicazione il regime ordinario di tassazione dei dividendi descritto nel caso precedente, cui si rinvia.</p>
		<p>Società di capitali UE (Spagna/Francia)</p>	<p>Art. 47, comma 1 e 5, TUIR Art. 27, comma 1-bis, 4, D.P.R. n. 600/1973</p>			

	Società di capitali italiane	Società di capitali italiana	Art 47, comma 1 e 5, TUIR Art 86 TUIR Art 87 TUIR Art 89 TUIR Art 101 TUIR	Reddito di impresa	In linea generale la distribuzione di riserve di capitale non comporta l'emersione di base imponibile, in quanto, come previsto dall'art. 47, comma 5, TUIR, la distribuzione comporta la riduzione del valore fiscale della partecipazione. Tale regola generale trova però alcune eccezioni: i) qualora l'emittente presenti utili o riserve di utili disponibili, si considerano prioritariamente distribuiti, ai fini fiscali, tali utili, a prescindere da quanto previsto dalla delibera assembleare (ossia anche qualora la stessa abbia previsto la distribuzione di riserve di capitale) ai sensi dell'art. 47, comma 1, TUIR; ii) qualora l'ammontare delle riserve di capitale oggetto di distribuzione sia superiore al valore fiscale della partecipazione, l'eccedenza costituisce utile per l'investitore persona fisica (c.d. "sotto-zero"). Nel primo caso l'utile è tassato in misura pari al 5%, nel secondo caso l'eccedenza costituisce plusvalenza a cui potrebbe applicarsi, se vi siano i presupposti, il regime PEX di cui all'art. 87 TUIR.	I dividendi (eccezione di cui al punto i) sono corrisposti al lordo. Non trova applicazione né la ritenuta a titolo d'imposta né a titolo d'acconto. Sono presenti obblighi di certificazione (CUPE) e dichiarazione nel Modello 770 in capo al soggetto che tenuto alla tassazione ove applicabile (eventuale intermediario italiano depositario delle azioni, ove presente). Nessun obbligo per l'eccezione di cui al punto ii).
		Società di capitali UE (Spagna/Francia)				
Recesso (tipico)	Persona fisica non imprenditore	Società di capitali italiana	Art. 47, comma 7, TUIR Art. 27, comma 1-bis, D.P.R. n. 600/1973 Art. 27-ter D.P.R. n. 600/1973	Il recesso tipico comporta la riduzione del valore fiscale della partecipazione e non determina l'emersione di materia imponibile. Tuttavia, costituisce reddito di capitale l'eccedenza delle somme o del valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso rispetto al prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. (6)	In linea generale il recesso tipico non comporta l'emersione di base imponibile bensì la riduzione del valore fiscale della partecipazione. Tuttavia, l'eventuale eccedenza delle somme ricevute a seguito del recesso rispetto al valore fiscale della partecipazione detenuta costituisce reddito di capitale ai sensi dell'art. 47, comma 7, TUIR.	Nel caso di emersione di un utile (reddito di capitale) a seguito del recesso, si applica la ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva, a seconda che si applichi il regime di cui all'art. 27 o 27-ter D.P.R. n. 600/1973 (già descritto per il caso della distribuzione di dividendi). Nel caso di emittente società di capitale italiana le cui azioni/quote non sono dematerializzate ed accentrate in Monte Titoli, troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 27 con obblighi di sostituzione d'imposta in capo all'emittente (e obblighi di dichiarazione/certificazione come sopra rappresentati). Nel caso di emittente società di capitale italiana le cui azioni/quote sono dematerializzate ed accentrate in Monte Titoli, troverà invece applicazione l'art. 27-ter e gli obblighi di sostituzione d'imposta sono in capo all'intermediario che aderisce direttamente o indirettamente al sistema di gestione accentrata. Nel caso di emittente società di capitali estera invece troverà applicazione la previsione di cui all'art. 27 secondo cui gli obblighi di sostituzione di imposta sono in capo all'intermediario che interviene nella riscossione. Il sostituto d'imposta applica in tutti i casi di cui sopra la ritenuta/imposta sostitutiva a titolo definitivo. L'investitore persona fisica non ha obblighi dichiarativi. Nel caso in cui non vi sia un intermediario italiano che interviene nella riscossione, il reddito di capitale (di fonte estera) è tassato, tramite imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 18 TUIR, direttamente dal contribuente tramite la propria dichiarazione dei redditi. Il contribuente avrà inoltre (salvo eccezioni) l'obbligo di compilazione del quadro RW e di pagamento dell'IVA.FE.
		Società di capitali UE (Spagna/Francia)				
	Società di capitali italiane	Società di capitali italiana	Art 47, comma 7, TUIR Art 86 TUIR Art 87 TUIR Art 101 TUIR	Il recesso tipico comporta la riduzione del valore fiscale della partecipazione e non determina l'emersione di materia imponibile. Tuttavia, costituisce reddito di impresa (in particolare nell'ambito di plusvalenze) l'eccedenza delle somme o del valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso rispetto al prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.	In linea generale il recesso tipico non comporta l'emersione di base imponibile bensì la riduzione del valore fiscale della partecipazione. Tuttavia, l'eventuale eccedenza delle somme ricevute a seguito del recesso rispetto al valore fiscale della partecipazione detenuta costituisce una plusvalenza, a cui potrebbe applicarsi, se vi siano i presupposti, il regime PEX di cui all'art. 87 TUIR (tassazione 5%). L'eventuale differenza negativa costituisce una minusvalenza indeducibile ai sensi dell'art. 101 TUIR.	Non vi sono obblighi di sostituzione di imposta.
		Società di capitali UE (Spagna/Francia)				

Recesso (atipico)	Persona fisica non imprenditore	Società di capitali italiana	Art. 67 - 68 TUIR Art 5 D.lgs. N. 461/1997	Reddito diverso (7)	Il recesso atipico comporta il realizzo di un reddito diverso, con la conseguenza che l'investitore può realizzare una plusvalenza o minusvalenza, a seconda che il valore realizzato sia superiore o inferiore al valore fiscale della partecipazione, tenuto in considerazione anche degli oneri inerenti all'acquisto.	N/A - Il reddito diverso è soggetto ad imposta sostitutiva pari al 26 per cento ai sensi dell'art. 5 D.lgs. N. 461/1997. L'investitore è obbligato a dichiarare il reddito diverso tramite la propria dichiarazione dei redditi. Il reddito diverso viene determinato seguendo le regole dell'art. 68 TUIR.
		Società di capitali UE (Spagna/Francia)	Art. 67/68 TUIR Art 5 D.lgs. N. 461/1997			
	Società di capitali italiane	Società di capitali italiana	Art 86 TUIR Art 87 TUIR	Reddito d'impresa	Il recesso atipico comporta il realizzo di una plusvalenza o minusvalenza nell'ambito del reddito d'impresa	Non vi sono obblighi di sostituzione di imposta.
		Società di capitali UE (Spagna/Francia)	Art 101 TUIR			

Note:

Una "società a responsabilità limitata" è una società soggetta all'imposta alla fonte.

Il presente documento è aggiornato al 5 novembre 2023; le informazioni ivi contenute possono essere generiche e non esaustive, in quanto non tengono conto delle posizioni fiscali individuali dei singoli investitori.

Per questo motivo, il presente documento è reso da Walliance SIM SpA a scopo puramente informativo e non è da intendersi come consulenza.

È importante che ogni investitore consulti il proprio consulente fiscale per ulteriori informazioni.

(1) Cfr. l'art. 1, comma 1006, L. n. 205/2017 prevede un regime transitorio per la tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate. In particolare è previsto che si applichi il regime fiscale previgente (i.e. concorso all'IRPEF progressivo in luogo della ritenuta a titolo d'imposta) "alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022". Sull'interpretazione di tale disposizione vedasi il Principio di diritto n. 3/2022 dell'Agenzia delle Entrate secondo cui, in particolare, "il predetto regime transitorio si applica agli

utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l'effettivo pagamento avvenga in data successiva".

(2) Come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 26/E del 2004 "qualora il contribuente ottenga dall'Autorità fiscale estera il recupero della differenza tra le imposte effettivamente subite e l'aliquota convenzionale, la predetta differenza deve essere assoggettata a tassazione in qualità di dividendo con le stesse modalità previste per gli utili di fonte estera (ritenuta da parte del sostituto d'imposta ovvero, autoliquidazione dell'imposta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 18 del TUIR)".

(3) Come confermato dall'Agenzia delle Entrate - cfr. Diretta MAP 2004, DRE Piemonte - la presunzione di prioritaria distribuzione di utili/riserve di utili trova applicazione anche nel caso di emittenti esteri.

(4) Cfr. art. 27, comma 1-bis, D.P.R. n. 600/1973 che prevede un obbligo di comunicazione in capo all'investitore persona fisica del valore fiscale della partecipazione nei confronti del sostituto d'imposta, cioè colui che è chiamato ad applicare la tassazione sull'eventuale utile di capitale. La disposizione citata prevede che in assenza di comunicazione da parte dell'investitore, la ritenuta è applicata sull'intero valore della distribuzione della riserva di capitale.

Sebbene l'art. 27-ter D.P.R. n. 600/1973 non preveda una disposizione analoga a quella del comma 1-bis dell'art. 27, autorevole dottrina ritiene che sia comunque applicabile, stante il richiamo alla ritenuta di cui al comma 1 da parte dell'art. 27-ter, comma 1 - (Cfr. M. Piazza, Manuale di fiscalità internazionale, Sole24ore, 2004).

(5) Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E del 2004, qualora trovi applicazione la disposizione di prioritaria distribuzione di utili "e" necessario che la società emittente comunichi agli azionisti (e, in ogni caso, agli intermediari tenuti agli obblighi di sostituzione di imposta) la diversa natura delle riserve oggetto della distribuzione e quale sia il regime fiscale applicabile. In altre parole, se la società pone in distribuzione riserve di capitale (ad esempio, riserve da sovrapprezzo azioni) deve specificare che, in mancanza di utili e di riserve di utili, la distribuzione non costituisce reddito tassabile. Oppure, deve specificare che, nonostante stia distribuendo civilisticamente riserve di capitale, posto che siano presenti anche riserve di utili disponibili, la distribuzione costituisce utile tassabile ai sensi dell'articolo 47 del TUIR".

(6) La riconducibilità dell'eccedenza eventualmente realizzata in sede di recesso costituisce reddito di capitale per il fatto che risulta disciplinata all'interno dell'art. 47 TUIR.

(7) Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E del 2004 "Va ulteriormente precisato al riguardo che l'articolo 47, comma 7, del TUIR fa riferimento al recesso tipico che comporta l'annullamento delle azioni o quote. Qualora, invece, il recesso avvenga con modalità diverse, ossia mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi (cfr. art. 2473, comma 4, codice civile), si configura un'ipotesi che va inquadrata più propriamente nell'ambito degli atti produttivi di redditi diversi di natura finanziaria, sempreché si tratti di cessioni a titolo oneroso".